ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5894 del 23/11/2021
Oggetto	DPR 59 2013 - ditta: SPRINT WASH DI ROVERSI RICCARDO & C. S.A.S. nel Comune di Portomaggiore con attività di autolavaggio, servizi igienici e contestuale valutazione di impatto acustico - Modifica sostanziale di AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6052 del 22/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 25535/2021/AS/TC

Oggetto: DPR 59/2013: adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali scarichi idrici ed impatto acustico, relativa all'impianto localizzato nel Comune di Portomaggiore, località Ripapersico, Strada Provinciale 68 per Consandolo n. 93/A, richiesta dalla società "Sprint Wash di Roversi Riccardo & C. s.a.s." per la modifica sostanziale dell'**attività di distribuzione carburanti con autolavaggio**, autorizzata con atto di AUA n. 2109 del 02.05.2018, adottato ad Arpae Ferrara e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, e volturato con atto n. 3747 del 06.08.2019

Il Dirigente responsabile Dott.sa Marina Mengoli di ARPAE SAC di Ferrara

VISTO CHE:

il giorno 30/08/2021, la **società "Sprint Wash di Roversi Riccardo & C. s.a.s."** con sede legale nel Comune di Occhiobello (RO), via Brodolini n. 1, attraverso il proprio Legale Rappresentante Sig. Riccardo Roversi, ha presentato al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento all'impianto localizzato Comune di Portomaggiore, località Ripapersico, Strada Provinciale 68 per Consandolo n. 93/A;

l'istanza è stata assunta agli atti del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie al prot. n. 24699 del 30/08/2021 e trasmessa ad Arpae con nota datata 02.09.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 140859 del 13.09.2021);

l'impianto intende conseguire l'AUA affinché modifichi i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- scarichi idrici,
- impatto acustico

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:

- sostituzione di un impianto a ciclo chiuso di trattamento delle acque reflue, derivanti dal lavaggio auto, con un nuovo impianto, che genera uno scarico di acque reflue industriali;

- nuovo punto di scarico di acque reflue industriali nel fosso che confluisce nel canale consorziale denominato “Fossa Sabbiosola T.A.”;
- variazione dell'impianto di trattamento delle acque di prima e della superficie scolante del piazzale da 1680 a 1220 m2;

ArpaE Servizio Territoriale con nota PG/2021/154675 del 07.10.2021 ha trasmesso la relazione tecnica riguardante gli scarichi di acque di prima pioggia e reflue industriali;

il S.U.A.P. ha richiesto alla società istante con nota datata 05.10.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 153537 del 05.10.2021), le integrazioni richieste dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con nota prot. n. 15336 del 23.09.2021 e comunicato la sospensione dei termini del procedimento;

il S.U.A.P. ha trasmesso al Consorzio di Bonifica ed ad ArpaE con nota datata 27.10.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 166669 del 28.10.2021) le integrazioni presentate dalla società “Sprint Wash di Roversi Riccardo & C. s.a.s.” in data 26/10/2021 e comunicato la ripresa dei termini del procedimento;

il S.U.A.P. ha trasmesso ad ArpaE SAC Ferrara con nota prot. n. 33476 del 10.11.2021 (assunta al PG di ArpaE n. 173125 del 10.11.2021) le integrazioni volontarie presentate dalla società “Sprint Wash di Roversi Riccardo & C. s.a.s.” in data 08/11/2021;

il S.U.A.P. ha trasmesso ad ArpaE con nota datata 12.11.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 174537 del 12.11.2021) i seguenti Pareri del: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, espresso con nota prot. n. 17874 del 11.11.2021, nel quale si comunica il nulla osta allo scarico indiretto nella Fossa Sabbiosola T.A. delle acque reflue industriali, di prima e seconda pioggia a condizione che le acque siano qualitativamente rispondenti alle vigenti norme in materia; Settore Programmazione Territoriale dell'Unione dei Comuni, espresso con nota datata 21.09.2021, favorevole con prescrizioni per la matrice impatto acustico e scarico di acque reflue domestiche;

la società “Sprint Wash di Roversi Riccardo & C. s.a.s.” ha trasmesso tramite e-mail in data 19.11.2021 ad ArpaE SAC Ferrara la planimetria, che era già stata trasmessa con la suddetta nota del SUAP datata 10.11.2021 con l'aggiunta di una precisazione nell'elaborato grafico.

VISTI:

il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale;*

il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive,* e il DM 10/11/2011 - *Misure per l’attuazione dello sportello unico;*

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese*

e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTO CHE:

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".
La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.
Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.
Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".
Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

VISTO CHE:

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;
In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”;

VISTE:
la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo;*
la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA;*
la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l’art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:
il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;*

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;*

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;*

RICHIAMATI

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;
la d.g.r. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il *Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna* e si è proceduto alla revisione dell'*Assetto organizzativo analitico* di cui alla D.D.G. n. 78/2020;
la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;
la determina del Direttore Generale di Arpae n.102/2019 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Ferrara alla Dott.sa MARINA MENGOLI;

DATO ATTO:
che il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 09/07/2021 , il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC CENTRO e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC FERRARA, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della società "Sprint Wash di Roversi Riccardo & C. s.a.s." Codice Fiscale e P.IVA 01573750294 per l'impianto nel Comune di Portomaggiore, località Ripapersico, Strada Provinciale 68 per Consandolo n. 93/A, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	**ARPAE**
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	**Comune**
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	**Comune**

con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente AUA rilasciata con provv. n. DET-AMB-2018-2109 del 02.05.2018, volturato con atto n. 3747 del 06.08.2019, adottato da ArpaE SAC Ferrara, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto e del provvedimento conclusivo del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, così come di seguito precisato;

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:

- "Allegato Acqua - ArpaE" con acclusa planimetrie di riferimento
- "Allegato Acqua - Comune" con acclusa planimetrie di riferimento
- "Allegato impatto acustico"

3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P.;
5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P., e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il S.U.A.P.

competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;

6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione dalla corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.159/2011;
12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

firmato digitalmente
Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.